

<p style="text-align: center;">GARANZIA ESTESA OMNICOOMPRESIVA QUINQUENNALE <i>(mezzi genio)</i></p>
--

ARTICOLO 1
TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

1. La società Contraente, a decorrere dalla data di consegna delle macchine, si impegna ad assicurare un **servizio di garanzia estesa omnicomprensiva** (di seguito denominato «servizio») valido su tutto il territorio nazionale che, per un periodo di 5 (cinque) anni e fino al raggiungimento di un limite di ore fissato per ciascuna tipologia di macchina, dovrà prevedere, oltre l'estensione della garanzia, un pacchetto di Assistenza Tecnica omnicomprensiva, ovvero un servizio di assistenza con ricambi, manodopera e materiali di consumo inclusi e senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione Difesa (A.D.).
2. Il pacchetto di Assistenza Tecnica dovrà includere almeno le seguenti prestazioni:
 - a. manutenzioni periodiche preventive (inclusi ricambi, manodopera e materiali di consumo) stabilite dal Piano di Manutenzione della ditta costruttrice;
 - b. manutenzioni straordinarie correttive (inclusi ricambi, manodopera e materiali di consumo) ad eccezione degli inconvenienti derivanti da:
 - un coinvolgimento dei mezzi, a qualsiasi titolo, in qualsivoglia tipo d'incidente;
 - negligenza o uso dei mezzi non conforme a quanto indicato dalla ditta costruttrice nel relativo manuale "Istruzioni per l'uso e la manutenzione";
 - una carenza di manutenzione e di controlli di competenza del personale dell'Ente assegnatario dei mezzi;
 - un impiego di prodotti non conformi alle prescrizioni del ditta costruttrice;
 - una introduzione di modifiche non autorizzate;
 - sabotaggi, sommosse popolari, terrorismo, vandalismo, atti di guerra,
 - c. revisioni periodiche obbligatorie nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della Strada (scadenze e modalità) e con rilascio contestuale della relativa certificazione;
 - d. sostituzione dei materiali di consumo e delle parti usurate e/o non più affidabili ad eccezione di:
 - carburante;
 - estintori (manutenzione e ricarica);
 - parabrezza, specchi retrovisori e tutti gli altri vetri (per urti con corpi estranei);
 - carrozzeria (rifiniture, verniciature), sedili (rivestimenti in tessuto);
 - pneumatici, pattini dei cingoli;
 - componenti elettrici di consumo (lampadine, fusibili, etc.).
3. Non sono previsti a carico della società Contraente:
 - i controlli giornalieri di competenza dell'operatore;
 - il lavaggio e la pulizia del mezzo;
 - gli adattamenti o le modifiche derivanti dall'introduzione di nuove normative di legge;
 - le spese per danni derivanti da calamità naturali;
 - le spese derivanti dalla fermata del mezzo per la manutenzione;
 - la riparazione di apparecchi ed accessori supplementari, nonché di parti non di serie montate e/o adattate dal Committente;
 - i costi di traino e/o qualsiasi spesa accessoria non previsti nei termini della garanzia.

4. Le prestazioni dovranno essere assicurate su tutto il territorio nazionale anche tramite il supporto dei Centri specializzati della rete di Assistenza Tecnica della ditta costruttrice.
5. Dopo ogni intervento di manutenzione, sia preventiva (programmata) sia correttiva (riparazione), la Ditta/Centro di Assistenza dovrà rilasciare apposita documentazione probante i lavori effettuati.
6. Ciascun mezzo coperto dal servizio dovrà essere dotato di un **Libretto di Assistenza** che riporterà il modello, il numero di telaio ed il numero di targa (ove presente) del mezzo stesso. Tale Libretto dovrà riportare altresì il periodo di validità ed i termini di utilizzo del servizio, nonché l'elenco di tutti i Centri di Assistenza Tecnica presenti sul territorio nazionale. Il Libretto di Assistenza seguirà il mezzo per l'intera durata del servizio e garantirà l'Assistenza Tecnica su tutto il territorio nazionale, anche tramite il supporto dei vari Centri di Assistenza. In caso di smarrimento del citato Libretto si darà immediata comunicazione scritta alla società Contraente.
7. Il servizio sarà ritenuto attivo all'atto della consegna dei mezzi al Committente. A decorrere da tale data, la garanzia estesa omnicomprendiva dovrà avere una durata di **5 (cinque) anni** e fino al raggiungimento delle ore sotto specificate per ciascuna tipologia di macchina:
 - Livellatrici:5 anni / 2000 ore;
 - Fresa stradale media:5 anni / 2000 ore;
 - Escavatori cingolati medi:5 anni / 3000 ore;
 - Miniescavatori cingolati aviotrasportabili:5 anni / 3000 ore;
 - Terne ruotate aviotrasportabili:5 anni / 3000 ore.

ARTICOLO 2

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

1. La società Contraente si impegna a fornire le prestazioni di Assistenza Tecnica, di cui all'articolo 1, in via prioritaria presso gli Enti assegnatari dei mezzi oppure, in alternativa, presso i Centri di Assistenza più vicini ovvero più facilmente raggiungibili.
2. Qualora il mezzo venga ricoverato presso le proprie officine o nei Centri di Assistenza, il Contraente si obbliga a concedere l'autorizzazione all'accesso ai rappresentanti della A.D., facendo accompagnare gli stessi da personale tecnico in grado di fornire le eventuali indicazioni richieste. La società Committente si impegna, altresì, a mettere a disposizione tutti gli apparecchi ed i dispositivi eventualmente necessari per effettuare ulteriori prove, verifiche ed accertamenti relativi alle lavorazioni eseguite o in corso di esecuzione.
3. Il Contraente nell'espletamento del servizio è responsabile per:
 - tutti gli obblighi connessi all'esecuzione contrattuale, compresi gli interventi eseguiti presso i Centri di Assistenza esterni;
 - la segnalazione tempestiva all'A.D.:
 - di tutti gli eventi significativi che potrebbero influenzare l'avanzamento dei lavori;
 - dell'esistenza di disposizioni tecniche esecutive non chiare o in contrasto tra loro.
4. Non rientra fra gli obblighi della Ditta la fornitura delle prestazioni e/o dei prodotti già indicati in dettaglio all'articolo 1.

ARTICOLO 3

CUSTODIA DEI MATERIALI CONSEGNATI ALLA DITTA

Il Contraente assume in proprio la responsabilità civile dei danni, causati dai mezzi e/o materiali dell'A.D., che potrebbero derivare a cose altrui ed a Terzi (intendendosi Terzi anche i dipendenti dell'Amministrazione stessa) nel corso degli interventi di manutenzione e nell'ambito delle operazioni di sorveglianza, di controllo e di collaudo delle lavorazioni stesse, nonché durante lo spostamento dei mezzi e/o dei materiali eseguiti nei Centri di Assistenza.

ARTICOLO 4

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

1. Le operazioni di manutenzione programmata/preventiva (svolte in base alle prescrizioni della casa costruttrice riportate nel Piano di Manutenzione) hanno lo scopo di assicurare al mezzo l'efficienza e l'affidabilità necessarie per assolvere ai propri compiti, oltre che a garantire le condizioni di sicurezza durante il suo impiego.
2. Le manutenzioni programmate dovranno essere a carico esclusivo del Contraente inclusi ricambi, manodopera e materiali di consumo, a condizione che i Libretto di Assistenza del mezzo sia in corso di validità.
3. Tali interventi dovranno essere eseguiti in via prioritaria "a domicilio" ovvero presso gli Enti dell'A.D. oppure, in alternativa, presso i Centri di Assistenza più vicini ovvero più facilmente raggiungibili. In quest'ultimo caso, le operazioni connesse al trasferimento della macchina dovranno essere interamente a carico del Committente e dovranno prevedere: il prelievo ed il trasporto del mezzo inefficiente presso un'officina esterna, nonché il trasporto e la riconsegna del mezzo efficiente presso il reparto utilizzatore dell'A.D.
4. Le manutenzioni programmate dovranno rispettare le prescrizioni della casa costruttrice, secondo le modalità e le scadenze riepilogate nel Piano di Manutenzione facente parte del manuale di "Istruzioni per l'uso e la manutenzione" di ciascun mezzo. Qualora non già previsto, il Piano di Manutenzione di ciascun mezzo dovrà prevedere anche le seguenti operazioni:
 - ispezione pre-consegna: da effettuarsi all'atto della consegna del mezzo al Reparto di assegnazione, al fine di verificare la corretta esecuzione degli interventi manutentivi e la relativa documentazione rilasciata dalla Ditta/Centro di Assistenza;
 - ispezione annuale: da effettuarsi, mediante una serie specifica di controlli e manutenzioni, nel momento in cui il mezzo, nei 12 mesi successivi alla data dell'ultima manutenzione, non abbia raggiunto nessun limite di ore/km di funzionamento previsto dal Piano di Manutenzione.
5. Tutte le operazioni dovranno essere svolte con l'impiego esclusivo di ricambi originali aventi le caratteristiche previste nel rispettivo "Catalogo illustrato delle parti di ricambio".
6. Tutti gli interventi eseguiti dovranno essere annotati, a cura del personale dipendente del Centro di Assistenza, sul Documento Matricolare Unificato (DMU) del mezzo sottoposto alla manutenzione.
7. Il Piano di Manutenzione, oltre che all'interno delle "Istruzioni per l'uso e la manutenzione", dovrà essere chiaramente riportato nel Libretto di Assistenza in dotazione a ciascun mezzo.
8. Le richieste di intervento alle scadenze previste dal Piano di Manutenzione saranno inviate a cura del Reparto assegnatario del mezzo, ammettendo una tolleranza di ± 100 ore e ± 60 giorni pena la decadenza delle condizioni di servizio (farà fede la data della richiesta).

9. In via del tutto eccezionale, in situazioni accertate che determinino l'impossibilità contingente di rendere disponibile il mezzo nei termini fissati dal Piano di Manutenzione (ad es. cause di forza maggiore, svolgimento di operazioni essenziali per la sicurezza, motivi non dipendenti dall'inerzia dell'A.D., etc.), le richieste di intervento per le manutenzioni preventive saranno ammesse oltre i limiti sopra citati e non appena saranno state superate le circostanze ostative.
10. In caso di spedizione del mezzo all'estero per un periodo superiore ai 6 (sei) mesi, la società Contraente riceverà una comunicazione formale da parte del Reparto utilizzatore del mezzo e la validità del servizio si riterrà interrotta. Tuttavia, il Contraente conserverà l'obbligo di fornire e consegnare all'A.D., con spese a proprio carico e presso un punto di raccolta pre-concordato, tutti i ricambi/materiali necessari all'effettuazione delle manutenzioni previste dal Piano di Manutenzione durante tutto l'arco di tempo dell'interruzione e, comunque, non oltre la data di scadenza del servizio.

ARTICOLO 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Le operazioni di manutenzione straordinaria (riparazioni correttive) hanno lo scopo di ripristinare l'efficienza e la sicurezza dei mezzi, eliminando tutti i guasti e le inefficienze riscontrate.
2. Le manutenzioni correttive dovranno essere a carico esclusivo del Contraente inclusi ricambi, manodopera e materiali di consumo, a condizione che il Libretto di Assistenza del mezzo sia in corso di validità e che il Piano di Manutenzione sia stato periodicamente rispettato (fatte salve le eccezioni previste nell'articolo precedente).
3. Tali interventi dovranno essere eseguiti in via prioritaria "a domicilio" ovvero presso le sedi degli Enti dell'A.D. Solo nel caso in cui la complessità della riparazione non sia compatibile con un intervento a domicilio (ad es. necessità di attrezzature tecniche specifiche non movimentabili), si potrà ricorrere al trasporto del mezzo o del sottocomplessivo inefficiente presso il Centro di Assistenza più vicino ovvero più facilmente raggiungibile.
In quest'ultima circostanza, si possono distinguere due casistiche:
 - inefficienza di un sottocomplessivo: le operazioni di smontaggio, prelievo e trasporto del sottocomplessivo inefficiente, nonché la riconsegna ed il rimontaggio a domicilio del sottocomplessivo riparato, dovranno essere interamente a cura del Contraente;
 - inefficienza della macchina: le attività di prelievo della macchina guasta, di trasferimento presso il Centro di Assistenza più vicino (ovvero più facilmente raggiungibile) e di riconsegna a domicilio della macchina riparata dovranno essere interamente a cura del Contraente.
4. Tutte le operazioni dovranno essere svolte con l'impiego esclusivo di ricambi originali aventi le caratteristiche previste nel rispettivo "Catalogo illustrato delle parti di ricambio".
5. Tutti gli interventi eseguiti dovranno essere annotati, a cura del personale dipendente del Centro di Assistenza, sul Documento Matricolare Unificato (DMU) del mezzo interessato alla manutenzione.

ARTICOLO 6 TEMPI DI MANUTENZIONE E DI RICONSEGNA

1. I tempi di manutenzione e di riconsegna sono così stabiliti:
 - a. **Manutenzione programmata a domicilio**: l'avvio dell'intervento dovrà avvenire (a domicilio) **entro 7 (sette) giorni** solari dalla data della richiesta inviata dal Reparto che ha in assegnazione il mezzo. Per interventi che non evidenzieranno la necessità di lavorazioni aggiuntive (ovvero di

manutenzione correttiva), il completamento delle operazioni dovrà avvenire **entro 5 (cinque) giorni** solari dall'inizio dei lavori. Ove si rendano necessari interventi correttivi, la tempistica per l'espletamento degli stessi sarà quella di cui al punto successivo.

- b. **Manutenzione correttiva a domicilio:** l'avvio dell'intervento dovrà avvenire (a domicilio) **entro 7 (sette) giorni** solari dalla data della richiesta inviata dal Reparto che ha in assegnazione il mezzo. **Entro 5 (cinque) giorni** solari dalla data di avvio delle operazioni, il Centro di Assistenza dovrà ripristinare l'efficienza a domicilio o in alternativa, nel caso in cui si manifesti la necessità di approvvigionare ricambi, lo stesso Centro di Assistenza dovrà presentare un preventivo tecnico-temporale dal quale si rilevi la tempistica massima di riparazione (comprendente quindi anche i tempi per l'acquisizione dei ricambi), nonché l'eventuale necessità di ricovero del mezzo presso un'officina esterna. In ogni caso, il ripristino dell'efficienza e la riconsegna del mezzo dovrà avvenire nei termini previsti dal preventivo tecnico-temporale e, comunque, **entro e non oltre i 30 (trenta) giorni** solari dalla data di emissione del citato preventivo temporale.
 - c. **Manutenzione correttiva presso i Centri Assistenza:** il ripristino dell'efficienza e la riconsegna del mezzo dovrà avvenire entro i tempi previsti dal preventivo tecnico-temporale, di cui al punto precedente, a decorrere dalla data di ricovero del mezzo presso le officine del Centro di Assistenza (a tal fine si dovrà compilare un "documento di entrata" dal quale risulti la data di accettazione del mezzo). In ogni caso, il ripristino e la riconsegna del mezzo a domicilio dovrà avvenire **entro e non oltre i 30 (trenta) giorni** solari dalla data di emissione dello stesso preventivo.
2. In tutti i casi suddetti, qualora la riparazione esiga ricambi caratterizzati da un lungo tempo di approvvigionamento, il Contraente dovrà presentare adeguata documentazione comprovante le cause impreviste dei ritardi. In tale ipotesi, la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ente gestore del contratto tramite PEC e, per il mezzo inefficiente fermo in assistenza, dovrà estendere la validità del servizio per un tempo pari al numero dei giorni di indisponibilità del mezzo al netto dei 42 giorni massimi concessi da contratto (7gg per la chiamata + 5gg per il preventivo temporale + 30gg per il completamento della riparazione). Il predetto prolungamento del servizio dovrà essere registrato sul Libretto di Assistenza del mezzo interessato e, contestualmente, comunicato al Reparto assegnatario del mezzo medesimo. In questa fattispecie, la rimessa in efficienza e la riconsegna del mezzo a domicilio dovrà comunque essere completata **entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni** solari decorrenti dalla data di emissione del preventivo tecnico-temporale.
 3. L'A.D. si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. I tempi impiegati dall'Amministrazione per tali eventuali controlli saranno defalcati da quelli necessari per l'effettuazione degli interventi. In caso di contestazione, la Ditta sarà tenuta ad inviare un proprio Ispettore per la verifica dei lavori effettuati.
 4. Tutti i dati relativi alla preventivazione degli interventi, alla presa in carico, alla lavorazione ed alla riconsegna del singolo mezzo dovranno essere riportati su un apposito documento rilasciato dal Centro di Assistenza che avrà effettuato l'attività. In particolare, all'atto della riconsegna da parte del Centro di Assistenza, il mezzo dovrà essere accompagnato da un "documento di uscita" riportante almeno le seguenti informazioni essenziali: tipo di intervento effettuato, ore lavorative impiegate per ciascuna operazione, ricambi installati, materiali utilizzati e data di ultimazione dei lavori.
 5. In via eccezionale, nel caso di interventi correttivi effettuati in officine esterne ovvero non a domicilio, l'A.D. per motivi di necessità e urgenza potrà farsi interamente carico del ritiro e del trasporto della macchina riparata, recandosi direttamente presso il Centro di Assistenza che ha completato l'intervento di manutenzione, previo accordi diretti con la società Contraente.

ARTICOLO 7

MONITORIZZAZIONE DEL SERVIZIO

A conclusione di ogni intervento di Assistenza Tecnica, la società Contraente è tenuta a comunicare all'Ente gestore del contratto e, per conoscenza, al Reparto che ha in assegnazione il mezzo le seguenti informazioni:

- data della richiesta di intervento di manutenzione preventiva/correttiva;
- data di emissione del preventivo tecnico-temporale (eventuale);
- data di inizio intervento presso il Reparto;
- data di accettazione del mezzo/sottocomplesso presso un Centro di Assistenza (eventuale);
- data di chiusura dell'intervento;
- data di riconsegna del mezzo/sottocomplesso efficiente.

ARTICOLO 8

PENALITA'

1. In base alla misurazione dei dati di cui all'articolo precedente, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della riparazione e della riconsegna dei mezzi, calcolati per ogni circostanza in base alle tempistiche prescritte al precedente articolo 6, sarà applicata, per ciascun mezzo, una penale pari allo 0.1% del valore contrattuale del mezzo stesso, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) di tale valore.
2. Detta penalità sarà detratta dalla fideiussione versata dalla Ditta contraente all'atto della stipula del contratto.